



prassi

## TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL: VALORI PER L'ANNO 2018 (CIRCOLARE INPS N. 19/2018)

Con la circolare 31 gennaio 2018, n. 19, l'Inps comunica, per l'anno 2018, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpi, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

L'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi dei c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

### Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2018 e la retribuzione lorda mensile oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26, L. n. 41/1986, pari attualmente al 5,84%, sono i seguenti: <i>Retribuzione (euro)</i>	<i>Tetto</i>	<i>Importo lordo (euro)</i>	<i>Importo netto (euro)</i>
Inferiore o uguale a <b>2.125,36</b>	Basso	<b>982,40</b>	<b>925,03</b>
Superiore a <b>2.125,36</b>	Alto	<b>1.180,76</b>	<b>1.111,80</b>

### Indennità di disoccupazione NASpi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpi è pari, per il 2018, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94/2015, ad euro 1.208,15.

Per l'anno 2018 l'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26, L. n. 41/1986, non può in ogni caso superare, euro 1.314,30.



### **Indennità di disoccupazione DIS-COLL**

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2018, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83/2015, ad euro 1.208,15. Per l'anno 2018 l'importo massimo mensile non può in ogni caso superare euro 1.314,30.

Brescia, 12 febbraio 2018

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*